

Codice DB1016

D.D. 27 maggio 2014, n. 178

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Attivita' venatoria all'interno del Comprensorio Alpino TO 1 in Comuni vari. Proponente: CA TO 1 "Valli Pellice, Chisone e Germanasca". Valutazione d'Incidenza rispetto ai SIC IT1110032 "Pra'-Barant", IT1110033 "Stazioni di *Myricaria germanica*" e IT1110045 "Bosco di Pian Pra' (Roa)" e al SIC/ZPS IT1110080 "Val Troncea".

IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 26 marzo 2014 (prot. n. 4290/DB10.16) è pervenuta al Settore Aree naturali protette istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente l'attività venatoria all'interno del Comprensorio Alpino (CA) TO1 "Valli Pellice, Chisone e Germanasca";

entro i confini del Comprensorio Alpino TO1 insistono alcuni siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" (già Direttiva 79/409/CE), quali i SIC IT1110032 "Prà-Barant", IT1110033 "Stazioni di *Myricaria germanica*" e IT1110045 "Bosco di Pian Prà (Rorà)" e il SIC/ZPS IT1110080 "Val Troncea". Il CA TO1 risulta anche parzialmente interessato dalla presenza dei SIC/ZPS IT1110080 "Val Troncea", IT1110006 "Orsiera Rocciavrè" e IT1110010 "Gran Bosco di Salbertrand" e confinante con il SIC IT1110038 "Col Basset";

il proponente ha presentato una Relazione d'Incidenza relativa ai soli siti della Rete Natura nei quali viene esercitata l'attività venatoria dal CA stesso, escludendo quindi i SIC/ZPS IT1110006 "Orsiera Rocciavrè" e IT1110010 "Gran Bosco di Salbertrand", coincidenti con Parchi naturali regionali, e il SIC IT1110038 "Col Basset", collocato al confine del CA TO1;

all'interno del SIC IT1110032 "Prà-Barant", parzialmente interessato dalla presenza di un'Oasi di protezione, viene esercitato il prelievo venatorio sulle seguenti specie: camoscio, muflone, fagiano di monte, coturnice, pernice bianca, lepre variabile, capriolo e cinghiale. Il territorio del SIC ricade in parte entro i confini di un'area campione per il censimento del fagiano di monte e della pernice bianca. I prelievi della tipica fauna alpina sono rappresentati da pochi capi negli ultimi 5 anni e sono concentrati soprattutto sulla specie fagiano di monte, mentre si rileva che nel periodo 2010-2013 i censimenti previsti per la specie pernice bianca non sono stati effettuati e pertanto non risultano sussistere dati recenti in relazione alla presenza di tale specie;

i SIC IT1110033 "Stazioni di *Myricaria germanica*" e IT1110045 "Bosco di Pian Prà (Rorà)" sono interessati dal prelievo venatorio sulle specie capriolo, lepre comune, cinghiale, germano reale e beccaccia. I dati riguardanti gli ungulati evidenziano una bassa pressione venatoria su tali specie, anche in virtù della limitata estensione superficiale dei siti;

in merito al SIC/ZPS IT1110080 "Val Troncea", si rileva che le specie interessate dal prelievo venatorio sono: camoscio, capriolo, fagiano di monte, coturnice, pernice bianca, lepre variabile, lepre comune, volpe e cinghiale. All'interno di tale sito Natura 2000 il CA svolge censimenti regolari in un'area campione per la sola specie pernice bianca.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del DPR 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione."

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione."

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'attività venatoria svolta all'interno del Comprensorio Alpino CA TO 1 "Valli Pellice, Chisone e Germanasca", a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione.", che si intende qui integralmente richiamata, ed in particolare a condizione che vengano rispettati i seguenti divieti e raccomandazioni:

RACCOMANDAZIONI:

- ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera v) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, si raccomanda di "registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici";

DIVIETI:

- 1) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, è vietato l'abbattimento di esemplari di lepre variabile (*Lepus timidus*) all'interno del SIC IT1110032 "Prà-Barant" e del SIC/ZPS IT1110080 "Val Troncea", in quanto in carenza di dati non risulta possibile verificare il favorevole stato di conservazione di tale specie;
- 2) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, è vietato l'abbattimento di esemplari di pernice bianca (*Lagopus mutus*) all'interno del SIC IT1110032 "Prà-Barant", in quanto in carenza di dati non risulta possibile verificare il favorevole stato di conservazione di tale specie;

3) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera t) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, è vietato praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4 per il prelievo del cinghiale in tutti i SIC e ZPS di cui all'oggetto;

4) ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, è vietato il prelievo venatorio della specie coturnice (*Alectoris graeca*) all'interno del SIC IT1110032 "Prà-Barant" e del SIC/ZPS IT1110080 "Val Troncea" e della specie fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) all'interno del SIC IT1110045 "Bosco di Pian Prà (Rorà)" e del SIC/ZPS IT1110080 "Val Troncea" in quanto, dalla documentazione pervenuta si evince che per tali specie non vengono effettuati, ai fini del prelievo venatorio, adeguati censimenti primaverili ed estivi individuando le aree campione specificatamente entro i confini dei siti Natura 2000 interessati e pertanto, in carenza di dati non risulta possibile verificare il favorevole stato di conservazione di tali specie;

5) ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera j) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte, è vietato l'utilizzo di munizionamento al piombo all'interno del SIC IT1110032 "Prà-Barant" e del SIC/ZPS IT1110080 "Val Troncea".

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari